



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI (ARA)
SETTORE 7 - PSR 14/20 CAPITALE UMANO, OCM, PROGRAMMI OPERATIVI
DELLE OP**

Assunto il 26/07/2018

Numero Registro Dipartimento: 859

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 8340 del 27/07/2018

**OGGETTO: PSR CALABRIA 2014/2020 REG. (UE) N.1305/2013 - DOMADE DI ADESIONE
ALLA MISURA 03 - INTERVENTO 3.2.1 - AIUTI AD ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E
PROMOZIONE IMPLEMENTATE DA GRUPPI DI PRODUTTORI SUI MERCATI INTERNI -
SOTTO-INTERVENTO A - ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE DEI MARCHI DOP,
IGP E BIO - ANNUALITA' 2018.**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

I
IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

PREMESSO CHE

- la Commissione Europea con Decisione C (2015) 8314 final, del 20 novembre 2015, ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale, per il periodo di programmazione 2014-2020;
- la Commissione Europea con Decisione C (2017) 7520 final del 10 novembre 2017 - CCI: 2014IT06RDRP018 - ha approvato la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Calabria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di esecuzione C (2015) 8314 della Commissione;
- la Commissione Europea con Decisione C (2018) 1290 finale del 28 febbraio 2018 - CCI: 2014IT06RDRP018 – ha approvato l'ulteriore modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Calabria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di esecuzione C (2015) 8314 della Commissione;
- la Giunta Regionale della Calabria, con la Delibera n. 110 de 29 marzo 2018, ha preso atto della Decisione C (2018) 1290 finale della Commissione Europea relativa all'approvazione della modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Calabria;
- il Consiglio Regionale della Calabria, con la Delibera n. 317 de 17 luglio 2018, ha preso atto della decisione c (2018) 1290 final della Commissione Europea relativa all'approvazione della modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Calabria.

CONSIDERATO che il PSR Calabria 2014-2020 prevede diverse tipologie di contributi a valere sulle misure a investimento ed in particolare:

- ✓ La Misura 3 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari il cui Intervento 3.2.1. – *Aiuti ad attività di informazione e promozione implementate da gruppi di produttori sui mercati interni* stabilisce le modalità di ammissione delle domande di sostegno volte a migliorare la conoscenza ed il posizionamento sui mercati delle produzioni certificate che rientrano tra quelle espressamente indicate all'art. 16 del Regolamento 1305/2013.

RITENUTO dover attivare l'intervento 3.2.1. attraverso il *sotto-intervento A – Attività di informazione e promozione dei marchi DOP, IGP e Bio* i cui destinatari sono associazioni di produttori che prescindere dalla loro forma giuridica, mettono assieme gli operatori che partecipano ad un sistema di qualità per i prodotti agricoli ed alimentari, per un prodotto specifico certificato da uno dei regimi di cui all'art.16(1) del Reg. (UE) 1305/2013;

RITENUTO, pertanto, dover procedere, alla pubblicazione dell'avviso pubblico per la concessione di contributi a valere sulla Misura 03 – intervento 3.2.1. - *Sotto-intervento A – Attività di informazione e promozione dei marchi DOP, IGP e Bio* del PSR Calabria 2014/2020, per l'annualità 2018, nonché delle disposizioni attuative e relativi documenti a corredo che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, altresì, di regolamentare la presentazione e la gestione delle domande di adesione al suindicato avviso rinviando a quanto previsto nelle "Disposizioni procedurali" per il trattamento delle domande di sostegno" che si allegano, altresì, al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che la Regione Calabria ai sensi del comma 3, art.3, del D.lgs 165/99, ha istituito l'Organismo Pagatore regionale "ARCEA", riconosciuto con provvedimento MiPAAF n. 0007349 del 14 ottobre del 2009 e operativo fin dal 1 luglio 2010 per l'erogazione dei finanziamenti relativi al PSR 2007-2013;

CONSIDERATO che la dotazione finanziaria assegnata al presente avviso è di € 12.750.000,00 e trova la sua disponibilità nelle risorse del PSR Calabria 2014-2020, gestite dall'Organismo Pagatore ARCEA.

VISTI

- Il Reg. (UE) n. 1303/2013; il Reg. (UE) n. 1305/2013 ; il Reg. (UE) n. 1306/2013; il Reg. (UE) N. 1307/2013; il Reg. Delegato (UE) N. 640/2014; il Reg. Delegato (UE) n. 807/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) N. 808/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) N. 809/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) N. 907/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) N. 908/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) 2333/2015; il Regolamento delegato (UE) 791/2015; il Reg. (CE) n° 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91.; il Regolamento U.E. n. 1151/2012; il Regolamento delegato (UE) n. 665/2014; il Reg. (CE) 110/2008; il Reg. (UE) 251/2014; il Reg. (UE) 702/2014, il Reg. di esecuzione (UE) n. 2333/2015; il Reg. (UE) 2393/2017;
- Il Reg. (UE) N. 1308/2013 del Parlamento Europeo del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 922/72 , n. 234/79 , 1037/2001, 1234/2007 del Consiglio;
- Il Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che completa il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna»;
- Il Regolamento (CE) 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;
- Il Regolamento (UE) 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- l'Art. 2, comma 3 della Legge 3 febbraio 2011, n. 4, "istituzione del sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI);
- Il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 4 marzo 2011, "regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica";
- l'Art. 2, comma 3 della Legge 3 febbraio 2011, n. 4, "istituzione del sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI);
- Il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 4 marzo 2011, "regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica";
- la Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 – Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli;
- Il DM 4280 08/05/2014 in attuazione dell'Art. 2, comma 3 della Legge 3 febbraio 2011, n. 4, "istituzione del sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI);
- Il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 4 marzo 2011, "regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica";
- Il Reg. Delegato (UE) 791/2015 della Commissione del 27 aprile 2015 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

- il D.M. n. 1420 del 26 febbraio 2015 - disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
- il D.M. prot. n.1867 del 25 gennaio 2018 – pubblicato sulla GU N. 80 del 06/04/2018 - Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- le istruzioni operative dell'Organismo Pagatore;
- Le Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014 - 2020 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale dello sviluppo rurale - Rete Rurale Nazionale 2014-2020, per come approvate nell'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016;
- il DPR 5 febbraio 2018, n. 22 Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020. (18G00048) (GU n.71 del 26-3-2018);

VISTI, altresì,

- la L.R. del 13.05.1996, n. 7 e s.m.i. recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale";
- la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 e dal D.Lgs n. 29/93" e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 05.12.2000;
- la D.G.R. n. 270 del 29 luglio 2013 con la quale è stato designato il dott. Alessandro Zanfino "Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Calabria";
- la D.G.R. n. 24 del 11/02/2015 con la quale è stato conferito all'ing. Carmelo Salvino l'incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento n. 8 "Agricoltura e risorse agroalimentari";
- il D.D.G n. 12847 del 21.11.2017 con il quale è stato conferito l'incarico al Dott. Domenico Modaffari di Dirigente del Settore 7 "PSR 14/20 Capitale Umano, OCM, Programmi Operativi delle OP";

RITENUTO di dover aprire i termini, per la presentazione delle domande di sostegno prevedendo:

- a) che le stesse dovranno essere presentate attraverso il portale Sian entro il termine del 8 ottobre 2018;
- b) che per la tempestiva presentazione, farà fede la data di rilascio informatico sul sistema Sian;

SU PROPOSTA del Dirigente del Settore n. 7 "PSR 14/20 Capitale Umano, OCM, Programmi Operativi delle OP", dott. Domenico Modaffari, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata;

VISTO il parere favorevole di coerenza programmatica rilasciato dall'Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014-2020, acquisito agli atti;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

- **approvare** l'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative alla Misura 03 – intervento 3.2.1. - *Sotto-intervento A – Attività di informazione e promozione dei marchi DOP, IGP e Bio* - del PSR Calabria 2014-2020, annualità 2018, nonché le Disposizioni attuative e relativi documenti a corredo, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

- **stabilire** di regolamentare la presentazione e la gestione delle domande di adesione al suindicato avviso secondo quanto previsto nelle "Disposizioni procedurali" per il trattamento delle domande di sostegno" che si allegano, altresì, al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- **aprire** i termini, per la presentazione delle domande di sostegno prevedendo:
- che le stesse dovranno essere presentate attraverso il portale Sian entro il termine del 8 ottobre 2018;
- che per la tempestiva presentazione, farà fede la data di rilascio informatico sul sistema Sian;
- **dare atto** che la dotazione finanziaria assegnata al presente avviso pari ad € 12.750.000,00 non grava sul bilancio regionale, atteso che la stessa trova la sua disponibilità nelle risorse del PSR Calabria 2014-2020, gestite dall'Organismo Pagatore ARCEA;

MISURA	INTERVENTO	ANNUALITA'	DOTAZIONE
Misura 3	3.2.1. - sotto intervento A	2018	€ 12.750.000,00

- **provvedere** alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente nonché sul sito www.calabriapsr.it;
- **notificare** il presente atto all'Organismo Pagatore ARCEA.

Sottoscritta dal Dirigente di Settore
MODAFFARI DOMENICO
 (con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
SALVINO CARMELO
 (con firma digitale)

AVVISO PUBBLICO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE CALABRIA 2014 – 2020

Misura 3 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	
Intervento 3.2.1.	<i>Aiuti ad attività di informazione e promozione implementate da gruppi di produttori sui mercati interni</i>
<u>Sotto-intervento A</u>	<u>Attività di informazione e promozione dei marchi DOP, IGP e Bio</u>

VISTI

- Il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799;
- Il Reg. (UE) N. 1307/2013 del Parlamento Europeo del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Il Reg. (UE) N. 1308/2013 del Parlamento Europeo del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 922/72 , n. 234/79 , 1037/2001, 1234/2007 del Consiglio;
- Il Reg. Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Reg. Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Il Reg. di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Il Reg. di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Il Reg. di Esecuzione (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Il Reg. di Esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

- Il Reg. di Esecuzione (UE) 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) 791/2015 della Commissione del 27 aprile 2015 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- Regolamento (CE) n° 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91.;
- Regolamento U.E. n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 della Commissione, dell' 11 marzo 2014 , che completa il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» ;
- Regolamento (CE) 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio ;
- Regolamento (UE) 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio.
- Regolamento (UE) 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.
- Art. 2, comma 3 della Legge 3 febbraio 2011, n. 4, “istituzione del sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI).
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 4 marzo 2011, “regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica”.
- le istruzioni operative dell'Organismo Pagatore;
- le Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014 - 2020 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale dello sviluppo rurale - Rete Rurale Nazionale 2014-2020, per come approvate nell'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016;
- il DPR 5 febbraio 2018, n. 22 Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020. (18G00048) (GU n.71 del 26-3-2018);

VISTI, altresì,

- La Decisione C (2015) 8314 *final*, del 20 novembre 2015 - CCI 2014IT06RDRP018 - che ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale, per il periodo di programmazione 2014-2020;

- la Decisione C (2017) 7520 final del 10 novembre 2017 - CCI: 2014IT06RDRP018 che ha approvato la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Calabria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di esecuzione C (2015) 8314 della Commissione;
- la Decisione C (2018) 1290 final del 28 febbraio 2018 - CCI: 2014IT06RDRP018 – che ha approvato l'ulteriore modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Calabria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di esecuzione C (2015) 8314 della Commissione;
- la Delibera n. 110 de 29 marzo 2018 con cui la Giunta Regionale della Calabria ha preso atto della Decisione C (2018) 1290 final della Commissione Europea relativa all'approvazione della modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Calabria. La Delibera del Consiglio Regionale della Calabria n.99 del 23 febbraio 2016 con cui il Consiglio ha preso atto della Decisione Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale della Calabria per il periodo di programmazione 2014/2020;
- la Delibera del Consiglio Regionale della Calabria n. 317 de 17 luglio 2018, con cui il Consiglio ha preso atto della decisione c (2018) 1290 final della Commissione Europea relativa all'approvazione della modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Calabria.

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO SI DA LUOGO AL PRESENTE AVVISO PUBBLICO:

1) AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE

Regione Calabria
Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari
Cittadella Regionale
Viale Europa
88100 Catanzaro
www.calabriapsr.it

2) OGGETTO DEL BANDO

Il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 ed in coerenza con le previsioni contenute nel Programma stesso e nelle singole Schede di Misura ed intervento, rende note le modalità di ammissione delle domande di sostegno volte a migliorare la conoscenza ed il posizionamento sui mercati delle produzioni certificate che rientrano tra quelle espressamente indicate all'art. 16 del Regolamento 1305/2013.

Misura 3 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Intervento 3.2.1. – Aiuti ad attività di informazione e promozione implementate da gruppi di produttori sui mercati interni

- **Sotto-intervento A – Attività di informazione e promozione dei marchi DOP, IGP e Bio**

3) DISPOSIZIONI PER MISURA/INTERVENTO

Per la pratica attuazione del presente bando si rinvia alle “Disposizioni attuative” e alle “Disposizioni Procedurali” allegate, unitamente alla documentazione a corredo, al decreto di pubblicazione del presente avviso pubblico per formarne parte integrante e sostanziale.

4) DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse finanziarie a bando per la Misura sono le seguenti:

MISURA	INTERVENTO	ANNUALITA'	DOTAZIONE
Misura 3	3.2.1 – sotto intervento A	2018	€ 12.750.000,00

5) SCADENZA

In merito alla puntuale presentazione delle domande di sostegno si precisa che:

- a) le stesse dovranno essere presentate attraverso il portale Sian entro l'**8 ottobre 2018**;
- b) per la tempestiva presentazione, farà fede la data di rilascio informatico sul sistema SIAN.;

6) ORGANISMO PAGATORE

La Regione Calabria ai sensi del comma 4 dell'art.3 del D. Lgs 165/1999 ha istituito l'Organismo Pagatore Regionale ARCEA riconosciuto con provvedimento MIPAAF n. 0007349 del 14 ottobre del 2009.



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE CALABRIA 2014 – 2020

DISPOSIZIONI PROCEDURALI
PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
INTERVENTO 3.2.1.

SOMMARIO

1. DOMANDA DI SOSTEGNO	3
1.1. Modalità generali per la presentazione della domanda di sostegno	3
2. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO	4
2.1. Istruttoria	4
2.2. Ricevibilità e Ammissibilità.....	5
3. VALUTAZIONE E FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE.....	5
4. CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO	6
5. DOMANDA DI PAGAMENTO	7
5.1. Modalità di presentazione della domanda di pagamento	7
5.2. Stato di avanzamento (sal).....	Errore. Il segnalibro non è definito.
5.3. Saldo	9
6. NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DEL PROGETTO	11
7. DECORRENZA PER L'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE.....	13
8. TEMPI DI ESECUZIONE.....	13
9. VARIAZIONI AL PROGETTO	13
9.1. Cambio beneficiario	14
9.2. Variazione dell'elenco soci aderenti di cui all'allegato 2 del bando	15
10. PROROGHE.....	15
11. CAUSE DI FORZA MAGGIORE	15
12. RECESSO – RINUNCIA DAGLI IMPEGNI	15
13. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ.....	16
13.1. Logo e slogan.....	17
14. INFORMATIVA ANTIMAFIA	17
15. MONITORAGGIO	17
16. DISPOSIZIONI FINALI	18

1. DOMANDA DI SOSTEGNO

1.1. Modalità generali per la presentazione della domanda di sostegno

È possibile presentare domande di sostegno a valere sulle singole Misure/Interventi secondo le modalità esposte nel presente documento.

Le domande, volte ad ottenere la concessione del sostegno, formulate esclusivamente sugli appositi modelli, devono essere prodotte utilizzando la funzionalità on line messa a disposizione dall'Organismo Pagatore ARCEA disponibile mediante il portale SIAN per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP ARCEA ovvero di un professionista accreditato.

È obbligatorio compilare i campi relativi all'indicazione dei recapiti telefonici e della PEC dei soggetti richiedenti.

Non sono accettate, e quindi ritenute valide, le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

Unitamente alla domanda dovrà essere compilata sul sistema la sezione di autoverifica del punteggio, relativa ai criteri di selezione da parte dell'utente abilitato che dovrà sottoscriverla con firma autografa oppure elettronica secondo le stesse modalità previste per la domanda di sostegno.

L'utente abilitato completata la fase di compilazione della domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (barcode) e – previa sottoscrizione da parte del richiedente – procede con il rilascio telematico attraverso il Sian che registra la data di presentazione.

Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore ARCEA (N.B. la sola stampa della domanda non costituisce prova di presentazione della domanda all'Organismo Pagatore ARCEA).

Relativamente alla modalità di presentazione della domanda, che deve avvenire esclusivamente in via telematica, viene introdotta la firma elettronica. Il beneficiario che ha registrato le proprie informazioni anagrafiche sul portale ARCEA (utente qualificato) può sottoscrivere la domanda con firma elettronica mediante codice OTP.

Attraverso questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato.

La domanda dovrà risultare corredata di tutta la documentazione prevista dal bando e, unitamente anche all'elenco riepilogativo dei documenti, dovrà essere caricata a sistema in un'unica cartella compressa formato zip posizionata all'interno della seguente voce **"ELENCO RIEPILOGATIVO DEI**

DOCUMENTI TRASMESSI CON LA DOMANDA” Il nome di ciascun documento ed il nome del file corrispondente dovranno recare la stessa denominazione riportata, sottolineata, nel bando – “*Documentazione richiesta*” -.

La ulteriore “documentazione utile” andrà posizionata, sempre in un'unica cartella compressa in formato zip, nell'apposita voce "ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA".

All'esito del rilascio della domanda, la stessa, unitamente a tutta la documentazione, dovrà essere trasmessa, con le modalità e la tempistica prevista nel bando e nelle presenti disposizioni procedurali, via PEC agli uffici regionali. Farà, comunque, fede la documentazione caricata sul sistema Sian.

La tenuta del fascicolo relativo alle domande di sostegno e di pagamento, in modalità esclusivamente elettronica, con tutta la documentazione pertinente, rimarrà custodito presso gli uffici del CAA ovvero del professionista autorizzato, fatte salve le acquisizioni del fascicolo da parte dell'Organismo pagatore, da parte del Dipartimento Agricoltura e di tutti gli organismi nazionali e comunitari preposti a controlli e verifiche ai sensi della vigente normativa.

La domanda di sostegno può essere oggetto di modifica, dopo la presentazione, solo ed esclusivamente in caso sia accertata la presenza di errori c.d. palesi, per l'elenco dei quali si rimanda alla circolare n. 05 del 14.07.2015 emanata dall'Organismo Pagatore Arcea. L'eventuale errore palese dovrà essere oggetto di comunicazione inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (Pec) entro 20 giorni dalla data di accettazione della domanda di sostegno all'indirizzo PEC del Settore competente.

2. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

2.1. Istruttoria

L'istruttoria delle domande di sostegno riguarderà la verifica della ricevibilità ed ammissibilità della domanda e, successivamente, la valutazione secondo i criteri di selezione individuati per ciascuna Misura e riportati nelle Disposizioni attuative. L'esame delle domande sarà effettuato dal Dipartimento Agricoltura e risorse Agroalimentari della Regione Calabria attraverso istruttori appositamente nominati.

La Regione si riserva altresì di avvalersi di eventuale supporto tecnico specialistico laddove si rendesse necessaria la fruizione di tali servizi.

Per ciascuna domanda di sostegno ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento amministrativo è identificato nel responsabile pro-tempore di misura.

È in ogni caso applicabile quanto previsto dall'art. 6, co 1, lett. b) della L. 241/90 e s.m.i.

2.2. Ricevibilità e Ammissibilità

Le domande di sostegno pervenute saranno oggetto di un controllo di ricevibilità e ammissibilità finalizzato a verificare il possesso dei requisiti di accesso alla misura da parte dei beneficiari e la completezza della domanda di sostegno e della documentazione allegata per come indicato nelle disposizioni attuative.

Le domande di sostegno pervenute saranno oggetto di una verifica di ricevibilità che riguarderà:

- il rispetto dei tempi di presentazione della domanda;
- la completezza dei dati inseriti nella domanda, compresa la sottoscrizione della stessa nelle modalità prevista dalle presenti disposizioni, in particolare dal paragrafo 1.1;
- la completezza della documentazione allegata alla domanda.

Il controllo di ammissibilità sarà finalizzato ad accertare la presenza dei requisiti di ammissibilità previsti nelle Disposizioni attuative del presente bando, in capo al soggetto richiedente.

In sede di controllo di ammissibilità verranno verificati i documenti prodotti dal soggetto richiedente, inclusi quelli presentati allo scopo di provare l'ammissibilità alla spesa proposta e la congruità dei relativi costi.

In presenza di dichiarazioni mendaci l'Amministrazione potrà procedere oltre che alla archiviazione della istanza, anche all'avvio delle procedure previste per tale fattispecie di irregolarità dalla normativa nazionale e comunitaria e ne darà comunicazione all'ARCEA per i successivi atti che si dovessero rendere necessari.

3. VALUTAZIONE E FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

A seguito dell'istruttoria di ammissibilità verranno attribuiti i punteggi al progetto sulla base dei criteri di selezione previsti della Misura/Intervento.

A chiusura della valutazione di tutte le istanze pervenute il Dipartimento Agricoltura e Risorse agroalimentari formulerà la graduatoria provvisoria e l'elenco provvisorio delle domande risultate non ricevibili e non ammissibili, con la relativa motivazione.

Verranno fatti salvi i diritti dei richiedenti a proporre, esclusivamente a mezzo PEC, eventuali istanze di riesame entro i successivi 10 giorni dalla pubblicazione sul sito della graduatoria provvisoria.

In esito alla procedura di riesame, la graduatoria definitiva e l'elenco delle domande escluse saranno approvati con Decreto Dirigenziale, che sarà pubblicato sul BURC e sul seguente sito web: www.calabriapsr.it e <http://trasparenza.regione.calabria.it/sites/index.php>. Tale modalità di pubblicità assolve all'obbligo della notifica/comunicazione a tutti i soggetti richiedenti.

Nei casi di ex-aequo nell'attribuzione del punteggio la precedenza è assegnata sulla base di quanto previsto nei "Criteri di selezione" dando priorità alle domande di sostegno presentate da donne e dal soggetto con l'età inferiore.

Le domande di sostegno saranno ammesse a contributo fino alla concorrenza delle risorse disponibili per ciascuna Misura/Intervento. Eventuali risorse aggiuntive, anche rinvenienti da economie e/o rinunce e/o revoche, potranno essere utilizzate per lo scorrimento della graduatoria.

4. CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO

Preliminarmente alla notifica del provvedimento di concessione, l'Amministrazione procederà ad acquisire la documentazione prevista dal bando, anche a comprova della veridicità delle dichiarazioni rese in domanda nonché alle verifiche ai sensi del nuovo Regolamento interministeriale n. 115/2017 che sancisce, specificamente, che l'obbligo di interrogazione del Registro nazionale aiuti di Stato è condizione legale di efficacia dei procedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti.

Per quel che riguarda il Fondo agricoltura – (Reg. UE n. 702/2014) – si opererà attraverso il SIAN–sezione Aiuti di Stato.

I provvedimenti di concessione del sostegno adottati dalle competenti strutture regionali dovranno riportare almeno le seguenti informazioni:

- codici di verifica ai sensi del Regolamento sul Registro Nazionale Aiuti di Stato, laddove pertinenti;
- riferimento all'avviso pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
- riferimenti agli atti procedimentali;
- dati finanziari relativi all'investimento proposto, all'investimento ammesso ed al contributo ammesso a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa. Sia le spese ammesse che il contributo concedibile dovranno essere distinte per intervento e tipologia;
- modalità di erogazione del contributo (conto capitale e/o conto interessi), con indicazione delle disposizioni operative per la concessione di pagamento a titolo di avanzamento in corso d'opera o saldo finale;
- prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio;
- obblighi e limiti derivanti dai vincoli di destinazione e dal periodo di non alienabilità (Art. 71 del Reg 1303/2013), nonché dagli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finale ed indicazione della loro durata;
- tempistica di realizzazione e termine entro il quale l'investimento dovrà essere ultimato. Dovrà essere specificato che il mancato rispetto delle scadenze previste comporta la decadenza totale e la revoca del contributo;

- obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, comprese le limitazioni relative alla gestione dei flussi finanziari ed ai pagamenti in contanti;
- obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;
- riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni;
- tempistica prevista per l'invio all'Amministrazione, da parte del beneficiario, del provvedimento di concessione debitamente sottoscritto in segno di accettazione e di eventuali documenti richiesti.

Il provvedimento di concessione dovrà essere sottoscritto, per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato ed essere ritrasmesso esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (Pec), del soggetto richiedente titolare della domanda di sostegno, all'indirizzo PEC del Settore competente entro 30 gg dalla data di ricezione della stessa.

5. DOMANDA DI PAGAMENTO

5.1. Modalità di presentazione della domanda di pagamento

Il sostegno viene erogato dall'Organismo Pagatore (ARCEA) a seguito della presentazione di una domanda di pagamento inoltrata dal soggetto beneficiario.

I pagamenti sono autorizzati dalla Regione dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti, compresi quelli relativi alla corretta applicazione del Regolamento per il funzionamento del Registro Nazione Aiuti di Stato ed a quelli collegati alla normativa nazionale antimafia e sulla base degli schemi procedurali condivisi con l'Organismo Pagatore (ARCEA).

Le domande, volte ad ottenere il pagamento del sostegno, formulate esclusivamente sugli appositi modelli, devono essere prodotte utilizzando la funzionalità on line messa a disposizione dall'Organismo Pagatore ARCEA disponibile mediante il portale SIAN (www.sian.it), per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP ARCEA ovvero del professionista accreditato. È obbligatorio compilare i campi relativi all'indicazione dei recapiti telefonici e della PEC dei soggetti richiedenti attive.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

L'utente abilitato completata la fase di compilazione della domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (barcode) e – previa sottoscrizione da parte del richiedente – procede con il rilascio telematico attraverso il Sian che registra la data di presentazione.

Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore ARCEA (N.B. la sola stampa della domanda non costituisce prova di presentazione della domanda all'Organismo Pagatore ARCEA).

Oltre alla modalità standard di presentazione della domanda, che prevede la firma autografa del richiedente sul modello cartaceo, viene, altresì, introdotta la firma elettronica. Il beneficiario che ha registrato le proprie informazioni anagrafiche sul portale ARCEA (utente qualificato) può sottoscrivere la domanda con firma elettronica mediante codice OTP.

Attraverso questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

Le domande di pagamento compilate telematicamente non verranno rilasciate dal sistema in caso di compilazione incompleta e/o in presenza di anomalie bloccanti.

Su tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa dovrà essere apposta, la dicitura *“Fattura pagata con il concorso delle risorse FEASR – PSR Calabria 2014-2020.....Misura/e.....”*.

Ai fini dell'accertamento delle spese sostenute e della verifica sulla corretta e conforme realizzazione dell'intervento, potrà essere richiesta ogni altra documentazione utile.

Tutta la documentazione relativa all'intervento ed alla sua attuazione (es.: atti, contratti, documenti di spesa e di pagamento, etc.) dovrà essere tenuta a disposizione dall'impresa per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni previsti dal presente avviso dalla data di erogazione del saldo.

A ciascuna domanda di pagamento dovrà essere allegato l'elenco riepilogativo dei soci aderenti (mutuando il format Allegato 2 alle disposizioni attuative) per i quali si richiede il contributo, indicando, espressamente, la data ed il numero di adesione al regime di qualità di ciascun socio.

Le domande di pagamento, che dovranno essere presentate annualmente per come stabilito dalle disposizioni attuative, dovranno essere predisposte come domande di SAL.

L'ultima domanda di pagamento sarà una domanda di pagamento a saldo.

Gli aiuti possono essere erogati secondo le seguenti modalità:

- stato di avanzamento;
- saldo.

5.2. Stato di avanzamento (sal)

L'erogazione di stato di avanzamento viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario di una “domanda di pagamento”, corredata dalla seguente documentazione:

- elenco riepilogativo dei soci aderenti per i quali è presentata domanda di pagamento;
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti almeno gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
- titoli di spesa: fatture o documentazione probatoria equivalente;
- documentazione di pagamento: bonifici, assegni circolari, assegni bancari/postali ecc. e relative dichiarazioni liberatorie rilasciate dai fornitori;
- ogni altra documentazione richiesta dalle specifiche disposizioni attuative dell'intervento ovvero ritenuta utile ai fini della rendicontazione.

Tutte le richieste di erogazione devono essere corredate inoltre da una dichiarazione, resa ai sensi agli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante in particolare:

- a) la conformità della documentazione prodotta in copia o risultante sinteticamente da elenchi o altri elaborati ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;
- b) la regolarità della documentazione prodotta e che essa si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto della specifica domanda di agevolazione;
- c) che le spese non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;
- d) che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli eventualmente già evidenziati.

Gli stati di avanzamento possono essere erogati in funzione della spesa sostenuta per l'avanzamento della realizzazione comprovata da fatture e da documenti probatori o da documenti aventi forza probatoria equivalente.

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento dello stato di avanzamento va effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e la congruità delle spese dichiarate rispetto allo stato di avanzamento dei lavori.

La Regione si riserva tuttavia di effettuare visite sul luogo ove sono stati realizzati gli interventi per la verifica dello stato effettivo di avanzamento dell'opera.

5.3. Saldo

Il pagamento del saldo finale può essere effettuato in funzione della spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture, da documenti probatori e documenti aventi forza probatoria equivalente.

La documentazione da presentare per la rendicontazione finale dei lavori è la seguente:

- elenco riepilogativo dei soci aderenti per i quali è presentata domanda di pagamento;
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti almeno gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
- titoli di spesa: fatture o documentazione probatoria equivalente;
- documentazione di pagamento: bonifici, assegni circolari, assegni bancari/postali ecc. relative dichiarazioni liberatorie rilasciate dai fornitori;
- ogni altra documentazione richiesta dalle specifiche disposizioni attuative dell'intervento ovvero ritenuta utile ai fini della rendicontazione.

Tutte le richieste di erogazione devono essere corredate inoltre da una dichiarazione, resa ai sensi agli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante in particolare:

- a) la conformità della documentazione prodotta in copia o risultante sinteticamente da elenchi o altri elaborati ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;
- b) la regolarità della documentazione prodotta e che essa si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto della specifica domanda di agevolazione;
- c) che le spese non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;
- d) che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli eventualmente già evidenziati.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della suddetta documentazione deve essere presentata da parte del beneficiario entro la fine della quinta annualità decorrente da quella relativa alla presentazione della domanda di sostegno. Il mancato rispetto del termine suddetto, comporterà l'applicazione di una sanzione determinata in base alla normativa regionale su sanzioni e riduzioni e qualora non adeguatamente motivato, comporta l'avvio delle procedure di verifica e l'eventuale revoca totale o parziale del contributo.

L'ufficio istruttore competente, provvede:

- a verificare la conformità delle attività realizzate con quelle previste nell'iniziativa progettuale e a redigere apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto;
- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese sostenute con quelle dichiarate. I controlli amministrativi per il pagamento del saldo prevedono lo svolgimento di una visita sul luogo ove sono stati realizzati gli interventi.

La Regione si riserva per investimenti di entità minore o nel caso in cui si ritenga che vi sia un rischio limitato del mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità di non effettuare le visite sul luogo di cui al comma precedente.

Prima del versamento del saldo finale la Regione effettua, in conformità a quanto previsto dalla normativa comunitaria, tutti i controlli amministrativi, anche in situ, finalizzati a verificare la corretta realizzazione dell'intervento.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

Se nel corso dei suddetti controlli, il funzionario incaricato rilevi difformità, infrazioni o anomalie, è tenuto a darne comunicazione sia all'Organismo Pagatore nonché al Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari che provvede, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali e amministrative, a notificare all'inadempiente l'infrazione rilevata. Nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della notifica il beneficiario può opporre ricorso presentando, a norma dell'art. 10 della legge 241/90, le proprie contro deduzioni mediante memorie scritte o documenti integrativi al Responsabile del Procedimento.

6. NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DEL PROGETTO

Nel caso di sovvenzioni, per rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi approvati, le spese potranno essere sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati (o cointestati) al beneficiario. Non sono pertanto ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

Nel caso particolare di pagamento di una fornitura tramite finanziaria o istituto bancario, la spesa si considera sostenuta direttamente dal beneficiario, ancorché l'importo non sia transitato sul suo conto corrente, ma sia direttamente trasmesso dall'istituto che eroga il prestito al fornitore del bene oggetto del contributo, unicamente qualora nel contratto di finanziamento si riscontrino le seguenti condizioni:

- 1) l'ordine di pagamento nei confronti del fornitore è dato dal beneficiario stesso alla banca erogatrice del prestito;
- 2) il bene risulta di proprietà del beneficiario e nessun privilegio speciale ex art. 46 viene istituito sul bene medesimo oggetto dell'acquisto cui è espressamente finalizzato il prestito, ma unicamente il privilegio legale (ex art. 44 DLgs 385/93) sui beni aziendali.

Il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, con documenti intestati allo stesso, utilizza le seguenti modalità:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata

al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione.

- b) Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura “non trasferibile” e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e, possibilmente, la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare copia della “traenza” del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
- c) Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
- d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- e) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).
- g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).
- h) Nel caso di pagamenti effettuati da enti pubblici, il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria.
- i) Il pagamento in contanti non è consentito

In fase di controllo, occorre verificare le fatture e/o la documentazione contabile equivalente, sulle quali è necessario apporre un timbro che riporti il riferimento al pertinente programma o regime di aiuto.

Sull'originale di tali documenti, ai fini del loro annullamento, deve essere apposto specifico timbro o la dicitura *“Fattura pagata con il concorso delle risorse FEASR – PSR Calabria 2014-2020.Misura/e.....”*. Nel caso di riconoscimento di quota parte dell'importo totale del giustificativo, va specificato l'ammontare della spesa finanziata.

Per le operazioni finanziate, il beneficiario, è tenuto obbligatoriamente all'apertura di un apposito conto corrente bancario/postale per i movimenti finanziari relativi alla realizzazione dell'iniziativa per la quale è stato concesso il contributo. Non sono, pertanto, ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

Le spese di apertura e gestione del conto corrente per la movimentazione delle risorse necessarie alla realizzazione del progetto, sono riconosciute come ammissibili. Non sono invece eleggibili al contributo gli interessi debitori, gli aggi, le spese e le perdite su cambio ed altri oneri meramente finanziari.

7. DECORRENZA PER L'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

Nel rispetto dell'effetto incentivante assegnato ai contributi pubblici, sono considerate ammissibili (vale a dire selezionabili per il contributo comunitario) le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda di sostegno, salvo eccezioni espressamente previste.

Per quanto inerente alle tipologie di spesa ed ai criteri da utilizzare per la valutazione di ammissibilità delle spese si rimanda all'allegato documento “Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020”.

8. TEMPI DI ESECUZIONE

Il tempo massimo concesso per l'esecuzione degli interventi finanziati è previsto specificamente nelle disposizioni attuative della misura/intervento.

9. VARIAZIONI AL PROGETTO

In linea generale, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo le varianti, anche per evitare una forma di concorrenza sleale rispetto ai progetti non selezionati.

Con riferimento alla singola operazione finanziata, sono considerate variazioni al progetto:

- cambio del beneficiario.

- variazione dell'elenco soci aderenti di cui all'allegato 2 del bando.

Tutte le variazioni, inoltre, devono rispettare determinate condizioni di ammissibilità che saranno valutate, a seconda dei casi, in fase di autorizzazione della variazione o di controllo sulla relativa domanda di pagamento. In particolare, le variazioni sono ammissibili quando:

- sono coerenti con gli obiettivi e le finalità della Misura;
- non comportano variazioni diminutive del punteggio attribuito all'operazione in sede di graduatoria definitiva;
- non compromettono l'organicità e la funzionalità complessiva dell'intervento;
- sono conformi a tutte le disposizioni procedurali ed attuative del bando.

Le spese previste nella variazione al progetto potranno essere sostenute dopo l'inoltro della richiesta e prima della formale approvazione della stessa. La realizzazione della variazione non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variazione, a carico del beneficiario.

L'amministrazione si determinerà nei successivi 60 giorni dalla richiesta di variante.

La realizzazione di una variazione non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variazione, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del contributo, non interessate al progetto di variazione. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.

9.1. Cambio beneficiario

Dopo la concessione del sostegno, nel periodo di esecuzione dell'impegno, al beneficiario (cedente) può subentrare un altro soggetto (cessionario) a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, purché questo sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda.

Gli uffici regionali verificano, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità (ivi compresi i criteri di selezione), e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il subentro e lo comunica, a mezzo Pec, alle parti interessate. In questo caso, prima della formalizzazione del subentro, il cedente è tenuto a rendicontare le spese ammissibili sostenute durante il periodo in cui risulta titolare del provvedimento di concessione del contributo.

Qualora, invece si accerti il difetto dei requisiti la Regione comunica, con raccomandata a mezzo Pec, al cessionario la reiezione della richiesta di subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso e al cedente l'avvio della procedura di revoca.

Gli uffici istruttori preposti all'autorizzazione della variazione al progetto, verificheranno la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della variazione.

9.2. Variazione dell'elenco soci aderenti di cui all'allegato 2 del bando

Nel caso di variazione dell'elenco soci aderenti presentato in allegato alla domanda di sostegno, la richiesta di modifica dovrà essere accompagnata, qualora pertinente, dal nuovo mandato conferito all'associazione ed essere coerente con la durata quinquennale massima del progetto approvato.

Gli uffici istruttori preposti all'autorizzazione della variazione al progetto, verificheranno la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della variazione.

10. PROROGHE

Non è prevista la concessione di proroghe.

11. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

È consentito il recesso senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti per quella parte dell'operazione che è stata realizzata, senza applicazione di alcuna riduzione o sanzione, solo "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" come disciplinato dall'art. 4 reg. UE 640/2014

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati tempestivamente per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante alla Regione entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.

Per la causa di forza maggiore relativa alla "incapacità professionale di lunga durata del beneficiario" il beneficiario deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura pubblica da cui si rilevi l'invalidità al lavoro di carattere permanente.

12. RECESSO – RINUNCIA DAGLI IMPEGNI

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al mantenimento di una o più misure e/o azioni e/o tipologie d'intervento per le quali è stata presentata una richiesta di

contributo. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al competente ufficio istruttore.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. Il recesso comporta la decadenza totale dal sostegno ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali, ad esclusione di cause di forza maggiore indicate dalle presenti disposizioni.

13. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

L'allegato III del Reg. 808/2014 dispone che i beneficiari mettano in atto specifiche azioni di informazione e di pubblicità. In particolare:

- l'emblema dell'Unione;
- un riferimento al sostegno da parte del FEASR,

Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR:

- a) fornendo, sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) collocando, per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c) che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 10 000 EUR, e in funzione dell'operazione sovvenzionata (ad esempio per le operazioni di cui all'articolo 20 sul rinnovamento dei villaggi o per i progetti Leader), almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), che evidenzia il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio. Se un'operazione nell'ambito di un PSR comporta un investimento (ad esempio, in un'azienda agricola o alimentare) il cui sostegno pubblico totale supera 50 000 EUR, il beneficiario espone una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione. Una targa informativa deve essere affissa anche presso le sedi dei gruppi di azione locale finanziati da Leader;
- c) esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per le quali il sostegno pubblico complessivo supera 500 000 EUR.

Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:

- il sostegno pubblico complessivo per l'intervento supera 500 000 EUR;
- l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.

Il cartellone indica il nome e il principale obiettivo dell'operazione e mette in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione.

I cartelloni, i poster, le targhe e i siti web recano una descrizione del progetto/dell'intervento e gli elementi di cui alla parte 2, punto 1. Queste informazioni occupano almeno il 25 % dello spazio del cartellone, della targa o della pagina web. Caratteristiche tecniche delle azioni informative e pubblicitarie

13.1. Logo e slogan

Ogni azione informativa e pubblicitaria presenta i seguenti elementi:

- a) l'emblema dell'Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul sito http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm, unitamente alla seguente indicazione del ruolo dell'Unione:

«Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali»;

Le spese relative alle suddette azioni informative e pubblicitarie costituiscono parte integrante dell'operazione e sono pertanto eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per l'operazione considerata.

L'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013 stabilisce, inoltre, che i dati che riguardano il beneficiario saranno pubblicati in conformità e che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione.

14. INFORMATIVA ANTIMAFIA

La Regione Calabria, ai sensi dell'art. 83 D.lgs. n. 159/2011 procederà, previa richiesta al beneficiario di tutta la documentazione necessaria, ad acquisire l'informazione antimafia di cui all'art. 91 D.lgs. 159/2011.

15. MONITORAGGIO

È fatto obbligo a tutti i beneficiari di fornire i dati di monitoraggio e valutazione attraverso le risposte ai questionari che periodicamente il Dipartimento invierà loro. A tal fine saranno possibili sopralluoghi e interviste anche in loco. Il beneficiario dovrà quindi consentire l'accesso in azienda e fornire la propria disponibilità ad incontrare i rilevatori delegati dal Dipartimento. Qualora il beneficiario non ottempererà a tale obbligo il Dipartimento si riserva di avviare la procedura di revoca dei contributi concessi.

16. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto inerente alla presentazione e gestione delle domande di sostegno e di pagamento e, in particolar modo, per le attività afferenti la tenuta e la logistica della documentazione di progetto, il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari si riserva di stipulare specifico accordo con i Centri di Assistenza Agricola (CAA) allo scopo di massimizzare il livello di efficacia dell'azione amministrativa su base territoriale. Informazioni e modalità procedurali relative a tali attività saranno prontamente comunicate a tutti gli interessati mediante pubblicazione sul sito del programma.



REGIONE CALABRIA

Dipartimento agricoltura e Risorse Agroalimentari
Autorità di Gestione PSR 2014-2020



Inv. n. 258172
gran. 24 LUG. 2018

Dipartimento Agricoltura e Risorse
Agroalimentari
Dirigente Settore 7
Dott. Domenico Modaffari
SEDE

Oggetto: Parere di coerenza programmatica - Nota n. 257281 del 24/07/2018.

Con riferimento alla nota di cui all'oggetto, relativa alla richiesta di parere sulla proposta di decreto avente per oggetto: "PSR Calabria 2014-2020 – Reg.(UE) n. 1305/2013 - Domande di adesione alla Misura 03 – Intervento 3.2.1 – Aiuti ad attività di informazione e promozione implementate da gruppi di produttori sui mercati interni. Sotto-intervento A – Attività di informazione e promozione dei marchi DOP, IGP e Bio – Annualità 2018."

Ritenuta la proposta di decreto coerente a quanto previsto dal PSR Calabria 2014-2020,

PARERE

con la presente si rilascia parere favorevole di coerenza programmatica

Alessandro Zanfiro
Autorità di Gestione PSR 2014-2020

Allegato 1 - M 3.2.1 - A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 46 - 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____ cod. fisc. _____ nato/a a _____
_____ Prov. _____ il

e residente a _____ prov. _____ in via _____ n° _____,
tel _____ mobile _____ fax _____

Nella sua qualità di:

☐ rappresentante legale dell'associazione di diritto privato (denominazione) _____
_____ natura giuridica _____ P.IVA _____

costituita con atto del _____

pec* _____ * con sede in _____ Prov. _____

via _____ n. _____, iscritta alla CCIAA n. _____ e al n. REA _____
_____;

relativamente alla presentazione della domanda di sostegno a valere sulla **Misura 3.2.1** (Sotto-intervento A – Attività di informazione e promozione dei marchi DOP, IGP e Bio) consapevole che incorrerà in sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi e nella perdita dei benefici (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n.445/2000)

DICHIARA

Relativamente alle condizioni di ammissibilità:

- di avere tra i propri soci produttori che partecipano ad uno dei sistemi di qualità di cui all'art. 16 (1) lett. a) del Reg. (UE) 1305/2013 per come specificato al punto 6 delle Disposizioni Attuative;
- di aver ricevuto, alla data di presentazione della domanda di sostegno, specifico mandato firmato da ogni produttore che aderisce al progetto;

Allegato 1 -Disposizioni Attuative trattamento domanda di sostegno M 3.2.1 - A

- di allegare alla domanda di sostegno un piano triennale integrato di informazione e promozione articolato in progetti annuali con i contenuti minimi previsti nel punto 5. delle Disposizioni attuative.

Relativamente agli impegni ed obblighi:

- mantenere i requisiti di ammissibilità ed il punteggio ottenuto in fase di valutazione della domanda di sostegno;
- sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno;
- non richiedere/ricevere altre agevolazioni pubbliche per i costi sostenuti nell'ambito del progetto presentato;
- garantire per l'attuazione dell'operazione la complementarietà ed escludere il doppio finanziamento con la nuova politica orizzontale di informazione e promozione dei prodotti agricoli (COM (2013) 812 fin), con eventuali attività di informazione e promozione già previste nei piani operativi delle OP;
- non utilizzare le azioni di informazione e promozione per spingere i consumatori ad acquistare un determinato prodotto in funzione della sua origine, ad eccezione dei prodotti agricoli DOP – IGP: in questi casi l'origine del prodotto può essere indicata, a condizione che la menzione di origine sia secondaria al messaggio principale;
- non utilizzare le azioni di informazione e promozione da realizzare per marchi commerciali;
- rispettare, ove pertinente, le norme sui diritti delle persone con disabilità, anche per quanto concerne l'accessibilità e l'applicazione pratica dell'articolo 9 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) ai fondi Strutturali e di Investimento Europei, come previsto dal diritto dell'Unione e nazionale;
- accettare tutti i controlli documentali e/o fisici disposti allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, l'avanzamento delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa applicabile, la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte; a tale proposito, consentire, vista la tipologia di intervento, l'eventuale attività di verifica in itinere comunicando al Dipartimento, con almeno 15 giorni di anticipo, la data di realizzazione delle attività;
- accettare che i propri dati saranno pubblicati secondo quanto stabilito dall'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- garantire visibilità e pubblicità agli interventi realizzati secondo quanto indicato nelle disposizioni procedurali ed in attuazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.
- garantire che tutto il materiale di informazione e di promozione elaborato nell'ambito delle attività sovvenzionate sia conforme al regolamento (UE) n. 808/2014, Allegato III, e successive modifiche ed alle linee guida sugli obblighi di informazione e pubblicità dei beneficiari", disponibile sul sito www.calabriapsr.it, alla sezione "comunicazione" – "obblighi di comunicazione per i beneficiari".
- per le attività che riguardano un prodotto tutelato da uno dei sistemi di qualità istituiti con il Reg. (CE) n. 834/2007 e con il Reg. (UE) 1151/2012, è obbligatorio inserire nel materiale informativo, promozionale e pubblicitario il logo comunitario previsto da tali sistemi.
- impegnarsi ad utilizzare, in caso di adozione da parte della Regione, il "marchio regionale" in corso di progettazione;
- realizzare le attività collegate al finanziamento, fatte salve eventuali varianti autorizzate;
- presentare la domanda di pagamento annualmente per ciascuno degli anni di impegno.
- realizzare gli interventi entro le tempistiche del progetto;
- mantenere i requisiti di accesso e dei requisiti che hanno dato origine al punteggio;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale.

Relativamente ad altre dichiarazioni

- di essere consapevole degli obblighi imposti a livello comunitario e nazionale, anche qualora successivi alla presentazione della domanda ancorché prescritti nel PSR 2014-2020 della Regione Calabria;

- di esonerare l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo per il pagamento dell'aiuto richiesto;
- di essere a conoscenza che, in caso di istruttoria negativa della domanda di aiuto, si procederà all'archiviazione della stessa con conseguente decadenza totale dell'istanza;
- di essere a conoscenza che, in caso di istruttoria positiva, salvo diverse determinazioni da parte dell'OP/organismi centrali, la concessione del contributo sarà subordinata all'esito delle verifiche prevista dalla normativa antimafia;
- di essere a conoscenza degli obblighi di mantenimento dei criteri di selezione e priorità della Misura/intervento;
- che nei propri confronti non sussistono le cause ostative di cui all'art. 67, comma 8, del D.lvo 06/09/2011, n. 159, che fa divieto di concedere contributi pubblici a soggetti destinatari di prevenzione personale ovvero condannati, anche con sentenza non definitiva ma confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p.

Luogo e data, _____

Il dichiarante

*(L'indicazione della PEC è obbligatoria e deve essere riferita esclusivamente alla ditta/società)

(Ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta alla presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero la richiesta sia presentata unitamente a copia fotostatica, firmata in originale, di un documento d'identità del sottoscrittore).

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE CALABRIA 2014 – 2020**

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE
PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO**

- Sotto-intervento A – Attività di informazione e promozione dei marchi DOP, IGP e Bio

Misura 3 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16, Reg. UE 1305/2013)	
Intervento 3.2.1.	Aiuti ad attività di informazione e promozione implementate da gruppi di produttori sui mercati interni
Focus Area	3 A
Finalità	L'intervento sostiene gruppi di produttori coinvolti nella produzione del medesimo prodotto riconosciuto da regimi di qualità elencati all'articolo 16 (1) (a) e (b) del Reg. (UE) 1305/2013, per la realizzazione di azioni di informazione e promozione sui mercati interni.
Beneficiari	Associazioni di produttori
Dotazione Finanziaria	€ 12.750.000
Responsabile del Procedimento	Dirigente di Settore n. 7, Dott. Domenico Modaffari
Contatti	Tel. 0961/853141 PEC: ocm.agricoltura@pec.regione.calabria.it

SOMMARIO

1. BASE GIURIDICA	3
2. DESCRIZIONE E FINALITÀ DELL'INTERVENTO 3.2.1. "AIUTI AD ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE IMPLEMENTATE DA GRUPPI DI PRODUTTORI SUI MERCATI INTERNI"	3
3. LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO	4
4. BENEFICIARI	4
5. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEI PROPONENTI	5
6. REGIMI DI QUALITÀ AMMISSIBILI AL SOSTEGNO	6
7. IMPEGNI E PRESCRIZIONI OPERATIVE	6
8. AZIONI DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE	7
9. COSTI AMMISSIBILI	8
10. RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI	10
11. ENTITÀ E PERCENTUALI DI AIUTO	11
12. CRITERI DI SELEZIONE	12
13. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	13
13.1 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno	13
13.2 Documentazione da presentare in fase di concessione del contributo	14
14. PUBBLICITÀ, CONTROLLI E MONITORAGGIO	14
15. RINVIO	15

1. BASE GIURIDICA

Art.16, Reg. UE 1305/2013.

2. DESCRIZIONE E FINALITÀ DELL'INTERVENTO 3.2.1. "AIUTI AD ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE IMPLEMENTATE DA GRUPPI DI PRODUTTORI SUI MERCATI INTERNI"

La misura 3.2, attraverso l'intervento 3.2.1 "Aiuti ad attività di informazione e promozione implementate dai gruppi di produttori sui mercati interni", mira a sostenere associazioni di produttori coinvolti nella produzione del medesimo prodotto riconosciuto da regimi di qualità elencati all'articolo 16 (1) (a) e (b) del Reg. (UE) 1305/2013, per la realizzazione di azioni di informazione e promozione sui mercati interni al fine di promuovere, anche con azioni dirette verso i consumatori, l'acquisto ed il consumo di prodotti agricoli ed alimentari tutelati dai regimi di qualità dell'Unione ovvero da regimi di qualità riconosciuti dagli Stati membri.

Nell'ambito della strategia di azione prefigurata, l'intervento, contribuisce:

- agli obiettivi della focus area 3A in quanto sostiene la diffusione dell'adozione di regimi di qualità tra le imprese agricole e la comunicazione ai mercati ed ai consumatori degli elementi qualitativi che caratterizzano i prodotti;
- alla creazione di valore aggiunto dei prodotti agricoli ed agroalimentari, in quanto favorisce un migliore posizionamento delle produzioni sui mercati interni e promuove la conoscenza della qualità e sostenibilità delle produzioni certificate in particolare di quelle biologiche regionali;
- agli obiettivi trasversali clima e ambiente, in quanto, esercitando la diffusione di regimi di qualità certificata e la diffusione di sistemi di certificazione di prodotto, si ottiene una riduzione di emissioni climalteranti ed un assorbimento di CO₂ migliorando la resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici.

Con il presente bando la Regione Calabria intende finanziare le attività di informazione e promozione svolte sui mercati interni (territorio dell'UE), incluse le iniziative di promozione dei prodotti sul territorio di produzione.

La strategia regionale punta a valorizzare la fase di aggregazione del prodotto e la fase di commercializzazione, affrontando il problema dell'apertura verso nuovi mercati e del consolidamento di quelli esistenti, con particolare attenzione alle potenzialità espresse dalle produzioni certificate a marchio europeo di qualità (DOP, IGP, DOC, DOCG, IGT) e dai prodotti ottenuti con metodo biologico ai sensi del Regolamento CE n. 834/07.

I progetti di informazione e promozione devono prevedere uno **sviluppo triennale** in modo da migliorare l'efficacia e l'efficienza delle azioni.

I comparti oggetto del presente bando sono:

Comparto Zootecnico:

- salumi di Calabria DOP (salsiccia, sopressata, pancetta e capocollo);
- caciocavallo silano DOP;
- pecorino crotonese DOP.

Comparto Ortofrutta

- clementine di Calabria IGP, cipolla rossa di Tropea Calabria IGP, patate della Sila IGP, limone di Rocca Imperiale IGP, anche biologici.

Altri prodotti di qualità oggetto dell' intervento sono:

- olio essenziale di bergamotto DOP;
- fichi di Cosenza DOP;
- liquirizia di Calabria DOP;
- torrone di bagnara IGP;
- altri prodotti certificati con metodo biologico ai sensi del Regolamento CE n. 834/07, diversi da quelli sopra elencati.

Per quanto attiene i comparti olio e vino gli stessi, in quanto ritenuti settori strategici per l'economia agricola regionale, saranno oggetto di specifici bandi.

3. LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Il sostegno è riconosciuto per le attività che si svolgono in Italia e in altri Paesi dell'UE.

I prodotti agricoli ed alimentari di qualità ammessi a partecipare devono essere ottenuti nel territorio della Regione Calabria.

4. BENEFICIARI

Il sostegno è concesso ad associazioni di produttori, organismi che riuniscono operatori attivi in uno o più dei regimi di qualità previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, lett. a) e b), del Reg. (UE) n.1305/2013.

Sono ammessi a presentare domanda di sostegno in qualità di soggetti proponenti

- Per i prodotti agricoli ed alimentari di qualità a marchio DOP/IGP, associazioni di produttori costituite in una delle forme previste dalla legge in partenariato con i Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) dei prodotti agricoli e alimentari. I consorzi di tutela sono quelli riconosciuti ai sensi dell'art. 14 della Legge 526/99.
- Per i prodotti biologici diversi da quelli elencati al precedente paragrafo 2, associazioni di produttori, con sede nella regione Calabria, costituite in una delle forme previste dalla legge.

Le aggregazioni proponenti potranno essere già costituite fin dalla data di presentazione della domanda di sostegno ovvero potranno formalizzare la costituzione prima dell'atto di concessione del

contributo.

Le aggregazioni che si sono costituite o intendono costituirsi saranno rappresentate da un soggetto capofila che assumerà la responsabilità del progetto e che, in caso di positiva selezione, rappresenterà l'unico beneficiario dell'intervento e l'unico referente presso la Regione.

5. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEI PROPONENTI

Le associazioni di produttori che presentano la domanda di sostegno devono essere composti, a prescindere dalla loro forma giuridica, da produttori che partecipano ad uno dei sistemi di qualità di cui all'art. 16 (1) lett. a) e b) del Reg. (UE) 1305/2013 (cfr. successivo punto 6);

I soggetti richiedenti possono presentare soltanto una domanda di contributo nel periodo di applicazione delle presenti disposizioni attuative.

Sarà finanziato un solo piano triennale per prodotto di qualità (pecorino crotonese, salumi di Calabria, cipolla, patata, liquirizia, ...), ad eccezione di prodotti certificati con il metodo biologico ai sensi del Reg. CE 834/2007 diversi da quelli elencati al precedente paragrafo 2.

L'associazione proponente deve presentare un piano triennale integrato di informazione e promozione e lo stesso dovrà essere articolato in progetti annuali.

Il piano di informazione e promozione dovrà presentare i seguenti contenuti minimi:

- Elenco delle imprese che compongono l'associazione.
- Indicazione dei prodotti oggetto del piano di informazione e promozione e dei regimi di qualità interessati; indicazione delle dimensioni di ciascuna impresa in termini di quantità di prodotto certificato e, per i prodotti biologici ed i prodotti relativi ai regimi di qualità nazionali, valore della produzione certificata o certificabile alla data di presentazione della domanda.
- Analisi dei mercati di riferimento; attuale posizionamento sugli stessi dell'associazione e delle imprese che la compongono; difficoltà riscontrate e potenzialità.
- Obiettivi del piano di informazione e promozione.
- Scelta dei messaggi in relazione ai diversi segmenti di mercato (target); scelta degli strumenti attraverso i quali saranno veicolati i messaggi.
- Piano delle attività: descrizione dettagliata dei progetti annuali di informazione e promozione da realizzare; cronoprogramma di sintesi
- Piano dei costi: analisi dettagliata dei costi da sostenere per ciascun progetto annuale e ciascuna azione programmata, con riferimento ai "costi ammissibili" (punto 9 di queste disposizioni attuative); se del caso, ripartizione dei costi per singolo componente dell'associazione
- Descrizione dei risultati attesi; definizione di un set di indicatori intermedi e finali per monitorare l'avanzamento del piano di informazione e promozione verso gli obiettivi stabiliti.

I piani triennali dovranno prevedere un'adeguata azione di comunicazione integrata e azioni coerenti con le "azioni di informazione e promozione" di cui al punto 8 di queste disposizioni attuative. I piani

potranno prevedere la partecipazione a fiere di rilevanza internazionale ad esclusione del Vinitaly, in quanto oggetto di altro avviso pubblico.

Saranno dichiarate inammissibili le domande presentate da quelle associazioni di produttori che risultassero o le cui imprese componenti dovessero risultare “in difficoltà” ai sensi degli orientamenti dell’Unione Europea sugli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell’Unione per gli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (Comunicazione Commissione Europea 2014/C204/01 e 249/01).

Ai sensi del Regolamento sul funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (Legge 234/2012 e Decreto MISE 31 maggio 2017 n. 115) nei confronti del soggetto proponente o del capofila dell’aggregazione e di tutti i componenti dell’aggregazione coinvolti, saranno effettuate, ove pertinenti, le verifiche collegate all’aiuto individuale ricevuto (divieto di cumulo – art. 13 e rispetto della regola in tema di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero – art. 15).

6. REGIMI DI QUALITÀ AMMISSIBILI AL SOSTEGNO

Fermo restando quanto disposto ai precedenti punti 5 e 6, i piani di informazione e promozione devono essere riferiti ad uno o più dei seguenti regimi di qualità istituito a norma di regolamenti e disposizioni unionali (art. 16, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) 1305/2013) ammissibili, nello specifico:

- DOP/IGP dei prodotti agricoli ed alimentari riconosciuti a norma dei regolamenti (UE) 1151/2012 e 665/2014 e registrati in uno dei registri UE. Tali prodotti sono consultabili su <http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html>.
- Prodotti agricoli ed agroalimentari ottenuti con metodo biologico ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/07.

Sono esclusi dal presente bando i comparti olio e vino in quanto, essendo ritenuti strategici per l’economia agricola regionale, saranno oggetto di specifici bandi.

7. IMPEGNI E PRESCRIZIONI OPERATIVE

L’associazione proponente, beneficiaria di un contributo, si impegna a:

- presentare la documentazione prevista per la formalizzazione della concessione del contributo (si veda il successivo punto 13.2);
- mantenere i requisiti di ammissibilità ed il punteggio ottenuto in fase di valutazione della domanda di sostegno;
- sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno;
- non richiedere/ricevere altre agevolazioni pubbliche per i costi sostenuti nell’ambito del progetto presentato;

In particolare, l’attuazione dell’operazione deve garantire la complementarietà ed escludere il doppio finanziamento con la nuova politica orizzontale di informazione e promozione dei prodotti agricoli (COM (2013 812 fin), con eventuali attività di informazione e promozione già previste nei piani operativi delle OP;

- non utilizzare le azioni di informazione e promozione per spingere i consumatori ad acquistare un determinato prodotto in funzione della sua origine, ad eccezione dei prodotti agricoli DOP – IGP: in questi casi l'origine del prodotto può essere indicata, a condizione che la menzione di origine sia secondaria al messaggio principale;
- non utilizzare le azioni di informazione e promozione da realizzare per marchi commerciali;
- rispettare, ove pertinente, le norme sui diritti delle persone con disabilità, anche per quanto concerne l'accessibilità e l'applicazione pratica dell'articolo 9 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) ai fondi Strutturali e di Investimento Europei, come previsto dal diritto dell'Unione e nazionale;
- accettare tutti i controlli documentali e/o fisici disposti allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, l'avanzamento delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa applicabile, la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte; a tale proposito, consentire, vista la tipologia di intervento, l'eventuale attività di verifica in itinere comunicando al Dipartimento, con almeno 15 giorni di anticipo, la data di realizzazione delle attività;
- accettare che i propri dati saranno pubblicati secondo quanto stabilito dall'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- impegnarsi ad utilizzare, in caso di adozione da parte della Regione, il “marchio regionale” in corso di progettazione;
- garantire visibilità e pubblicità agli interventi realizzati secondo quanto indicato nelle disposizioni procedurali ed in attuazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

In particolare, tutto il materiale di informazione e di promozione elaborato nell'ambito delle attività sovvenzionate deve essere conforme al regolamento (UE) n. 808/2014, Allegato III, e successive modifiche ed alle linee guida sugli obblighi di informazione e pubblicità dei beneficiari”, disponibile sul sito www.calabriapsr.it, alla sezione “comunicazione” – “obblighi di comunicazione per i beneficiari”.

Per le attività che riguardano un prodotto tutelato da uno dei sistemi di qualità istituiti con il Reg (CE) n. 834/2007 e con il Reg. (UE) 1151/2012, è obbligatorio inserire nel materiale informativo, promozionale e pubblicitario il logo comunitario previsto da tali sistemi.

8. AZIONI DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE

Nell'ambito del piano di informazione e promozione possono essere previste le seguenti azioni di informazione e promozione:

- l'organizzazione di attività promozionali da svolgersi presso i punti vendita e della distribuzione organizzata (supermercati, ipermercati) e nel canale Ho.Re.Ca.;

- l'organizzazione di incontri e workshop con operatori economici, giornalisti ed esperti di settore, da svolgersi anche presso le aziende.
- l'organizzazione e/o la partecipazione a manifestazioni e la realizzazione di esposizioni temporanee di prodotti;
- la diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche sui prodotti di qualità attraverso strumenti cartacei o multimediali;
- la realizzazione di campagne pubblicitarie,

In particolare, le azioni sopra elencate devono essere orientate alla informazione e promozione relative ai prodotti di qualità sui mercati nazionali e/o dei Paesi dell'UE.

Per come indicato all'art. 4(2) del Regolamento di attuazione (UE) 807/2014, le azioni di informazione e promozione devono:

- essere progettate per indurre i consumatori ad acquistare i prodotti che rientrano nei regimi di qualità dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari;
- attirare l'attenzione sulle specifiche caratteristiche o vantaggi dei prodotti in questione, in particolare la qualità, i metodi di produzione specifici, gli standard elevati di benessere degli animali ed il rispetto per l'ambiente legati al sistema di qualità di cui trattasi.

Inoltre, le azioni di informazione e promozione non devono essere state già avviate alla data di presentazione della domanda né aver generato spese.

Il sostegno non è concedibile per attività di informazione e promozione che si riferiscano a specifici marchi commerciali a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Non sono ammissibili all'aiuto le azioni che prevedono di stimolare il consumatore all'acquisto utilizzando l'origine territoriale specifica del prodotto, salvo per azioni che si riferiscono a prodotti coperti di regimi di qualità quali quelli introdotti dal Titolo II del Regolamento (UE) 1151/2012, quali i prodotti DOP e IGP. In questi casi l'origine del prodotto può essere indicata, a condizione che la menzione di origine sia secondaria al messaggio principale.

L'attuazione dell'operazione deve garantire la complementarietà ed escludere il doppio finanziamento con la nuova politica orizzontale di informazione e promozione dei prodotti agricoli (COM (2013) 812 fin), con eventuali attività di informazione e promozione già previste nei piani operativi delle OP.

9. COSTI AMMISSIBILI

Sono considerati ammissibili i costi collegati alla preparazione ed attuazione delle azioni elencate al precedente punto 8, in particolare:

- a) elaborazione del piano triennale di informazione e promozione e creazione dell'immagine coordinata da utilizzare per tutte le azioni e per l'intero periodo di attuazione del piano di informazione e promozione;
- b) quote di iscrizione a fiere e manifestazioni;

- c) affitto e manutenzione dello spazio espositivo; affitto sale per l'organizzazione attività extra-fieristiche;
- d) acquisto di arredi e attrezzature per l'allestimento degli spazi espositivi da utilizzare per tutte le fiere e per l'intero periodo di attuazione del piano di informazione e promozione. In caso di acquisto, la spesa imputabile è pari alla quota di ammortamento del bene per la durata del progetto, proporzionata alla percentuale del suo utilizzo nelle attività di progetto. Per il calcolo della quota di ammortamento si rimanda alle aliquote fiscali ed ai parametri di ammortamento vigenti. In alternativa, arredi ed attrezzature possono essere noleggiati;
- e) elaborazione testi, traduzione e stampa di prodotti cartacei e multimediali; produzione di immagini fotografiche e video; cartellonistica; gadget; elaborazione, pubblicazione e diffusione volantini promozionali per la GDO; realizzazione, sviluppo e pubblicazione di siti web;
- f) acquisto spazi e servizi pubblicitari e pubbli-redazionali su internet, carta stampata, tv e radio e volantini promozionali della CDO;
- g) compensi ed eventuali rimborsi spese di viaggio, vitto e alloggio per interpreti, hostess, sommelier, ufficio stampa ed altri prestatori di servizi qualificati;
- h) costi di spedizione dei prodotti e del materiale promozionale;
- i) spese di viaggio, vitto e alloggio del personale del soggetto proponente per lo svolgimento delle attività e degli operatori di settore invitati presso l'azienda per specifiche attività di incoming;
- j) spese per il personale del soggetto gestore e dei partner di progetto per lo svolgimento delle attività esterne previste dal progetto;
- k) spese per la remunerazione del prodotto che è oggetto dell'attività promozionale, per un importo massimo pari al 20% del totale delle spese ammissibili, purché tali prodotti siano forniti dal proponente o da altri soggetti partecipanti al progetto al prezzo di vendita in azienda;
- l) spese di gestione per il coordinamento e l'organizzazione delle attività entro il limite massimo del 5% dell'importo totale della spesa ammissibile.

Non saranno ritenute ammissibili le spese riferibili a:

- costi interni di personale, ad eccezione di quelli eventualmente compresi tra le spese di gestione, entro i limiti previsti da questa voce;
- spese relative alla "dotazione" obbligatoria per la commercializzazione del prodotto;
- catering e cene di gala;
- IVA, salvo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente (art. 69(3) Reg. 1303/2013);
- le spese sostenute in data antecedente la presentazione della domanda di sostegno, ai fini del rispetto del principio dell'effetto incentivante degli aiuti.

I “contributi in natura” sotto forma di fornitura di opere, beni e servizi, per i quali non avviene un pagamento e non sono supportati da fatture ed altri titoli di spesa, possono essere considerati ammissibili se vengono rispettate tutte le condizioni previste all’articolo 69 (1) del Regolamento (UE) 1303/2013 e riportate nella sezione 8.1 del PSR.

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni specifiche in materia contenute nell’art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013 nonché Linee Guida di ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014/2020 del MiPAAF e alle disposizioni procedurali allegate al bando.

10. RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI

La ragionevolezza dei costi esposti nel progetto sarà valutata attraverso i parametri descritti di seguito.

I costi previsti dal proponente potranno essere decurtati in sede di istruttoria della domanda di sostegno sulla base dell’analisi di ragionevolezza.

In generale, tutti i costi, ivi compresi quelli relativi alle spese per il coordinamento e l’organizzazione delle attività (che non possono superare il 5% dell’importo totale della spesa ammissibile) devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

I costi devono derivare dal confronto fra tre preventivi analitici, trasmessi da ditte in concorrenza, procedendo alla scelta dell’offerta che presenta il prezzo più basso.

Nel caso di acquisizione di beni/servizi per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è ammessa la presentazione di un’unica offerta, supportata da una relazione giustificativa nella quale si attesti l’impossibilità di individuare altre ditte in grado di fornire i beni oggetto di finanziamento. La relazione sarà comunque valutata dall’ufficio istruttore.

In caso di utilizzo del personale interno per le attività di gestione e coordinamento, esclusivamente per la quota parte di ore lavoro dedicata al progetto, sempre che tale apporto sia preventivamente inserito nelle attività del progetto, si dovrà produrre la relativa documentazione attestante l’impiego nel progetto sia in termini temporali che di attività svolta. Il costo del personale interno deve essere quantificato in base al costo orario per persona e alla durata della sua prestazione, suddivise per azione e per mese di attività. Il beneficiario deve supportare la rendicontazione con tutta la documentazione idonea (ordine di servizio, buste paga, ecc. ...) supportata dal time-sheet nominativo e mensile sottoscritto dal lavoratore e dal legale rappresentante del datore di lavoro, dal quale si evincano chiaramente le ore impiegate nell’attività in questione sul totale delle ore rese da parte del personale. Per il pagamento delle ritenute e dei contributi, il beneficiario deve dimostrare di aver effettuato i pagamenti (Mod. F24) relativi al personale impiegato nel progetto e nel caso di versamenti cumulativi, specificare i pagamenti riferiti al personale impiegato. Il costo orario del personale dipendente rendicontato dovrà essere calcolato dividendo per 1.720 ore i più recenti costi annui lordi per l’impiego. Tale metodo di calcolo orario è conforme alla previsione di cui all’art 68, comma 2, “Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti e dei costi per il personale in materia di sovvenzioni e all’assistenza rimborsabile” del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Per il personale non dipendente il costo da imputare al progetto è calcolato sulla base del contratto di collaborazione e nel rispetto dei limiti sopra indicati. Tale contratto deve contenere anche il riferimento alle attività

da svolgere, alle modalità di esecuzione e alla relativa durata.

Per le spese di trasferta (viaggi, vitto, pernottamento), connesse con la partecipazione a fiere ed altre azioni di informazione e promozione, comprese le attività di incoming, debitamente documentate, si farà riferimento al disciplinare applicabile ai dipendenti della Giunta regionale, emanato con decreto dirigenziale n. 10134 del 24 luglio 2008, che stabilisce, tra le altre disposizioni, i massimali per il rimborso delle spese esposti nella tabella sottostante:

	Viaggio	Pasti	Pernottamenti
Personale dirigente	Biglietti aerei in classe economica; biglietti di treno, nave o altri mezzi di trasporto in prima classe; rimborso chilometrico , per utilizzo di mezzo proprio, pari a 1/5 del costo della benzina verde Agip in vigore il primo del mese considerato (per ogni km percorso).	30,55 € per singolo pasto (estero: 39,71 €) 61,10 € per due pasti al giorno (estero: 79,42 €) – o 50 € per un solo pasto – in caso di trasferte di durata non inferiore a 24 ore	250 € per singolo pernottamento (estero: 300 €)
Personale non dirigente		22,26 € per singolo pasto (estero: 28,94 €) 44,26 € per due pasti al giorno (estero: 57,88 €) – o 35 € per un solo pasto – in caso di trasferte di durata non inferiore a 24 ore.	200 € per singolo pernottamento (estero: 250 €)

I compensi per interpreti, hostess, sommelier e altri prestatori di servizi qualificati devono essere compresi entro l'importo massimo di 200 euro (IVA e altri oneri inclusi) in territorio nazionale e di 300 euro (IVA e altri oneri inclusi) all'estero, per ogni giorno di durata dell'evento o manifestazione (oltre agli eventuali rimborsi per la trasferta).

11. ENTITÀ E PERCENTUALI DI AIUTO

L'aliquota di sostegno è fissata al 70% delle spese ammissibili.

Il sostegno è erogato come contributo pubblico in conto capitale e solo in base ai costi realmente sostenuti per le azioni di informazione e promozione.

Il contributo pubblico massimo ammissibile per ciascun piano triennale dei comparti strategici è differenziata secondo la seguente modalità:

Prodotto	Contributo pubblico max ammissibile per progetto annuale (max un triennio)
----------	--

Salumi di Calabria DOP (salsiccia, soppressata, pancetta e capocollo)	€ 350,00
Caciocavallo DOP	€ 350,00
Pecorino crotonese DOP	€ 350,00
Clementine di Calabria IGP	€ 350,00
Cipolla rossa di Tropea IGP	€ 350,00
Patate della Sila IGP	€ 350,00
Liquirizia di Calabria DOP	€ 350,00
Fichi di Cosenza DOP	€ 200,00
Olio essenziale di bergamotto DOP	€ 200,00
Torrone di Bagnara IGP	€ 200,00
Limone di Rocca imperiale IGP	€ 200,00
Prodotti certificati con il metodo biologico ai sensi del Regolamento CE n. 834/07 <u>diversi dai prodotti sopra indicati e non rientranti nei settori olio e vino;</u>	Contributo pubblico max ammissibile per progetto annuale: € 200,00. Periodo massimo di finanziamento per progetto: 3 anni. Dotazione finanziaria complessiva per ogni anno: € 1.000.000

Eventuali economie derivanti dai comparti strategici verranno utilizzate per implementare la dotazione finanziaria relativa al comparto dei prodotti certificati con il metodo biologico del Reg. CE n. 834/07.

Il sostegno ad interventi che riguardano prodotti non compresi nell'allegato I del Trattato UE è concesso ai sensi del regolamento di esenzione n. 702/2014. Il regime di aiuto di riferimento per queste operazioni è SA 49842 (2017/XA).

La Regione Calabria si riserva la facoltà di implementare un fondo di rotazione per la concessione di anticipi sul contributo pubblico concesso.

12. CRITERI DI SELEZIONE

Il sostegno è concesso, nei limiti della dotazione finanziaria del bando, soltanto alle domande di sostegno che conseguiranno un punteggio minimo di 20 punti raggiungibili con il concorso di almeno due criteri.

MACROCRITERI (SCHEDA MISURA PSR)	PUNTI	Definizione criteri di selezione	PUNTI
Massimo 60 punti			
Riferirsi ad un prodotto alimentare, cioè un prodotto derivante dalla	5	Proposta che riguarda prodotti alimentari derivanti dalla trasformazione del prodotto agricolo	5

Disposizioni attuative domande di sostegno Intervento 3.2.1 – Azioni di informazione e promozione implementate da gruppi di produttori sui mercati interni.

trasformazione del prodotto agricolo, questo per agire con maggiore efficacia sulla composizione delle filiere alimentari di qualità			
Riferirsi ad un prodotto appartenente al regime di qualità istituito a norma del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, produzioni biologiche, per agire con maggiore efficacia sul recupero della posizione di mercato e di incremento di valore aggiunto conseguibile dallo specifico comparto, assegnando maggiore priorità alle produzioni biologiche con un chiaro e riconoscibile legame con un dato territorio	10	Produzioni appartenenti a regimi biologici	10
Riferirsi a specifiche produzioni regionali maggiormente rappresentative in termini di produzione e/o di valore aggiunto	10	Zootecnia, olivicoltura, ortofrutta, vitivinicole, agrumicoltura	10
Rappresentatività del soggetto proponente in termini di valore aggiunto rappresentato e/o di quota sulle imprese regionali certificate per il medesimo regime di qualità	max 15	Proposta presentata da un Consorzio di Tutela che aggrega più del 10% del totale regionale della produzione certificata	15
		Associazioni di agricoltori che aggregano più del 10% del totale regionale della produzione certificata (unionali, nazionali), in caso di prodotto certificato biologico più del 1% della produzione regionale	13
Adesione contemporanea all'intervento 3.1.1	2	Il 100% dei beneficiari che si certificano per la prima volta	2
Appartenere a progetti integrati di filiera	13	Progetto che comprende il 100% di aziende che partecipano ad un PIF o filiere corte	13
Riferirsi ad un prodotto appartenente ad altri regimi di qualità	5	Produzioni appartenenti a regimi di qualità istituiti a norma dei regolamenti unionali DOP o IGP	5
		Produzioni appartenenti a regimi di qualità nazionali	3

13. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

13.1 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

Ciascuna domanda di sostegno dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

1. Piano di informazione e promozione, elaborato tenendo in considerazione le prescrizioni ed i contenuti minimi elencati al punto 5 "Condizioni di ammissibilità".

Disposizioni attuative domande di sostegno Intervento 3.2.1 – Azioni di informazione e promozione implementate da gruppi di produttori sui mercati interni.

2. Dichiarazione sostitutiva, corredata da copia del relativo documento di identità, resa dal richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, utilizzando il modello fac-simile riportato in allegato alle presenti disposizioni (ALLEGATO 1), nella quale dovranno essere rese, tra l'altro le dichiarazioni relative alle condizioni di ammissibilità ed agli impegni.
3. Copia dello Statuto per le Associazioni già costituite o bozza per le costituenti
4. Per le aggregazioni non ancora costituite: richieste di adesione al soggetto proponente (ATI/ATS/Rete di imprese, ecc.) con delega al capofila.
5. Preventivi di spesa per la valutazione della congruità dei costi. Per ciascuna fornitura, il proponente dovrà presentare 3 preventivi dettagliati, comparabili, acquisiti presso fornitori indipendenti, regolarmente datati e firmati, con annesse le relative richieste da parte del soggetto richiedente (proponente o componente dell'associazione che dovrà sostenere la spesa). Nei casi in cui è possibile presentare una sola offerta, relazione giustificativa che attesti l'impossibilità di rivolgersi ad altri fornitori.
6. Altra documentazione ritenuta utile anche ai fini della dimostrazione dei requisiti di ammissibilità e di valutazione;
7. Elenco riepilogativo dei documenti a corredo della domanda. Il nome dei singoli documenti così come il nome dei file corrispondenti dovranno recare la denominazione secondo le sottolineature sopra riportate.

Il fascicolo della domanda di sostegno, racchiuso in un'unica cartella compressa in formato zip, completo di tutti gli allegati, dovrà essere caricato a sistema nella voce "ELENCO RIEPILOGATIVO DEI DOCUMENTI TRASMESSI CON LA DOMANDA"

La ulteriore "documentazione utile" andrà, invece, posizionata, sempre in un'unica cartella compressa in formato zip, nell'apposita voce "ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA".

Si rappresenta che le dichiarazioni rilasciate ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 devono essere complete di documento di riconoscimento in corso di validità dei dichiaranti.

13.2 Documentazione da presentare in fase di concessione del contributo

Se la domanda di sostegno è istruita positivamente e collocata in graduatoria in posizione finanziabile, al beneficiario sarà richiesto di presentare la seguente documentazione:

- Atto di costituzione dell'associazione proponente con elenco soci.
- Atto dal quale risulta che il rappresentante legale/capofila dell'aggregazione è autorizzato a sottoscrivere gli impegni ed a riscuotere gli aiuti.
- Ove pertinente, statuto ed atto di nomina degli amministratori in carica.

14. PUBBLICITÀ, CONTROLLI E MONITORAGGIO

Il beneficiario del sostegno è tenuto a garantire visibilità e pubblicità agli interventi realizzati secondo

quanto indicato nelle disposizioni procedurali ed in attuazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento. Le linee guida sugli obblighi di informazione e pubblicità ed i relativi format per targhe e cartelli sono disponibili al link:

<http://www.calabriapsr.it/misure/500-obblighi-di-comunicazione-per-i-beneficiari>

Il beneficiario sarà sottoposto alle azioni di controllo documentale e/o fisico disposto allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, l'avanzamento delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa applicabile, la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte. Gli organi di controllo nazionali e comunitari potranno effettuare presso i beneficiari i controlli previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

I dati del beneficiario saranno pubblicati secondo quanto stabilito dall'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013 e potranno essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione.

Il beneficiario dovrà fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale.

15. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al PSR Calabria 2014/2020 e alle specifiche disposizioni contenute nelle schede di Misura nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.